

DELIBERA N. 839

21 dicembre 2021

Oggetto

Istanza di parere singola per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Amanthea Soc. Coop. Sociale a r.l. – Affidamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione scolastica per gli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti Scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani A.S. 2021/2022 periodo settembre 2021-giugno 2022 - Importo a base di gara: € 4.307.540,00 - S.A.: Libero Consorzio Comunale di Trapani

PREC 217/2021/S

Riferimenti normativi

Articolo 80, comma 5, lett. c, lett.c-*bis* e lett. c-*ter*, d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Grave illecito professionale – Patto di accreditamento – Servizi sociali

Massima

Prestazione di servizi sociali - Patto di accreditamento ai sensi del Codice del terzo settore – Grave illecito professionale – Astratta configurabilità

E' astrattamente configurabile quale grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c, d.lgs. n. 50/2016 il grave inadempimento in cui l'operatore economico sia incorso nella prestazione di servizi sociali per conto di un Ente pubblico anche in esecuzione di una fattispecie negoziale il cui affidamento sia estraneo all'applicazione del d.lgs. n. 50/2016 (e.g. un patto di accreditamento riconducibile al Codice del terzo settore).

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 21 dicembre 2021

Vista l'istanza, acquisita al prot. n. 74147 del 13 ottobre 2021, con la quale Amanthea Soc. Coop. Sociale a r.l., terza graduata nella gara in epigrafe, ha contestato l'esito della procedura eccependo la sussistenza di motivi di esclusione a carico di entrambi gli operatori economici classificati al primo e al secondo posto della graduatoria. Nel dettaglio, l'istante ha lamentato la mancata esclusione dell'operatore economico Azione Sociale Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus, primo classificato, a fronte della sopravvenuta perdita, in corso di gara, del requisito di capacità tecnico-organizzativa costituito dall'«*avere eseguito regolarmente nel triennio 2018-2019-2020 servizi rivolti a soggetti portatori di handicap su incarico di almeno un ente pubblico*» a seguito della



revoca, da parte della Città di Palermo, dell'accreditamento per i servizi di assistenza specialistica agli studenti disabili per grave inadempimento delle modalità di erogazione delle prestazioni. Nei confronti del secondo classificato (ATI costituita da Soc. Coop. Sociale Iside, Soc. Coop. Sociale Delfino, Soc. Coop. Sociale Cosa Totus Tuus), l'istante ha lamentato la carenza *ab origine* del medesimo requisito in ragione della rescissione del patto di accreditamento subita dalla Coop. Delfino per avere rifiutato di svolgere il servizio di trasporto in favore di un alunno disabile, disposta dal Comune di Catania con determinazione dirigenziale 130 del 21 gennaio 2019, "*ormai definitivamente consolidata*" come sancito dal TAR Catania con sentenza n. 3040/2019. Inoltre, la dichiarazione del possesso del requisito pur nella consapevolezza di non esserne munito avrebbe rappresentato, secondo l'istante, una dichiarazione mendace meritevole di essere perseguita ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Un secondo motivo di esclusione del secondo classificato sarebbe costituito, secondo l'istante, dall'offerta di un ribasso su costi dichiarati incomprimibili dalla *lex specialis*, (costo della manodopera comprensivo degli oneri di sicurezza);

Visto l'avvio dell'istruttoria comunicato in data 2 novembre 2021 con nota prot. n. 78954;

Vista la documentazione acquisita agli atti;

Vista, in particolare, l'eccezione sollevata dalla seconda graduata ATI Iside, Delfino, Cosam Totus Tuus (con nota prot. n. 79615 del 4 novembre 2021), avverso l'ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), Regolamento Precontenzioso, in quanto diretta a far valere l'illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile – l'aggiudicazione - rispetto al quale sarebbero già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale, e ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d), stante la pendenza di un ricorso giurisdizionale avente medesimo contenuto, proposto avanti al TAR Palermo dalla medesima deducente seconda classificata avverso l'aggiudicazione alla Cooperativa Azione Sociale per lo stesso vizio eccepito dall'istante Amanthea, giudizio nell'ambito del quale l'aggiudicatario ha agito in via incidentale sollevando la stessa questione giuridica proposta da Amanthea nei confronti del secondo classificato;

Vista la replica dell'istante affidata alla nota acquisita al prot. n. 80129 dell'8 novembre 2021, nella quale Amanthea ha rivendicato la tempestività dell'istanza e ha evidenziato di non essere parte del giudizio instaurato avanti al TAR Palermo, del quale non era a conoscenza. Contestualmente, l'istante ha articolato ulteriori nuovi motivi, già alla base di una istanza di annullamento in autotutela rivolta alla stazione appaltante, a fondamento dell'asserita illegittimità della partecipazione alla gara dei primi due classificati. Nella specie, Amanthea ha eccepito la mancata corrispondenza tra quota di partecipazione e quota dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo alla mandataria Coop. Sociale Iside e alla mandante Cosam Totus Tuus nonché la mancata dichiarazione in sede di gara della revoca dell'aggiudicazione in loro favore della gara per la gestione dei "Servizi educativi domiciliari" disposta dal Comune di Palermo con determina dirigenziale del 9/10/2018 per accertate violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

Ritenuto che l'istanza fatta pervenire all'Autorità in data 13 ottobre 2021 è ammissibile sotto il profilo della tempestività tenuto conto che la proposta di aggiudicazione è stata approvata in data 14 settembre 2021 e in pari data comunicata ai concorrenti, mentre sono tardive, e quindi inammissibili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), Regolamento Precontenzioso, le nuove doglianze sollevate con memoria integrativa fatta pervenire in data 8 novembre 2021. L'istanza è altresì inammissibile in *parte qua* ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d), Regolamento Precontenzioso. La causa di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 1, lett. d), è finalizzata ad evitare il sovrapporsi di pronunce di fonti diverse sulla stessa questione giuridica e opera anche nel caso in cui il giudizio sia instaurato da un operatore economico diverso dal soggetto proponente istanza di precontenzioso. Nel caso in esame, dagli atti del giudizio prodotti dai controinteressati emerge che l'azione è stata promossa dalla seconda classificata sul presupposto della omissione della comunicazione da parte dell'aggiudicatario dell'esistenza di risoluzione o revoca da inadempimento contrattuale e omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura ex art. 80, comma 5, lett. c-*bis* d.lgs. n.



50/2016 tenuto conto dell'intervenuto provvedimento di revoca dell'accreditamento del 13 luglio 2021 della Città Metropolitana di Palermo. Con il ricorso incidentale la cooperativa Azione Sociale ha invece contestato la legittimità della partecipazione dell'ATI seconda classificata sotto il profilo delle modalità di presentazione e dei contenuti dell'offerta economica in quanto recante un ribasso anche sul costo della manodopera benché lo stesso non fosse suscettibile di riduzione come espressamente prescritto dalla *lex specialis* di gara. Le due doglianze sollevate reciprocamente dai primi due classificati l'uno nei confronti dell'altro coincidono con due delle tre questioni giuridiche sottoposte da Amanthea all'esame dell'Autorità con l'istanza del 13 ottobre 2021, che deve pertanto ritenersi inammissibile, ai sensi del richiamato art. 7, comma 1, lett. d), Regolamento Precontenzioso, limitatamente a detti profili di censura. L'inammissibilità del quesito riguardante l'aggiudicatario non vale a privare l'istante dell'interesse al conseguimento del parere sul rimanente quesito posto nei confronti del secondo classificato – l'unico ammissibile – riguardante la mancata dichiarazione della rescissione del patto di accreditamento con il Comune di Catania, poiché la posizione dell'aggiudicatario è comunque *sub iudice* nel giudizio pendente avanti al TAR Palermo;

Visto quanto argomentato dalla stazione appaltante con nota acquisita al prot. n. 80293 dell'8 novembre 2021 circa l'irrilevanza della rescissione del patto di accreditamento con il Comune di Catania ai fini della partecipazione alla gara in esame dell'ATI Iside, Delfino, Cosam Totus Tuus, sia perché circostanza riguardante un servizio (trasporto alunni) che non rientra tra quelli di carattere tecnico-professionali richiesti per l'ammissione alla procedura sia perché ipotesi non integrante la fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter d.lgs. n. 50/2016 («... *significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ...*») dal momento che non si è trattato della risoluzione di un contratto esistente ma della revoca di accreditamento dal Registro degli enti accreditati;

Visto il disciplinare di gara, al paragrafo 7. Requisiti per la partecipazione alla gara, laddove richiede ai fini della partecipazione, ai sensi dell'art.83, comma1, lett.c, d.lgs. n. 50/2016, il possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa costituito dall'«*Avere eseguito regolarmente nel triennio 2018-2019-2020 servizi rivolti a soggetti portatori di handicap su incarico di almeno un ente pubblico, oltre che di privati per un importo complessivo non inferiore a 1.500.000,00 (iva esclusa) annui di cui almeno € 500.000,00 (iva esclusa) annui riferito a servizi analoghi di assistenza educativa scolastica per studenti disabili*», da comprovare, in caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni, tramite originale o copia conforme dei certificati di regolare e soddisfacente esecuzione rilasciati dall'Amministrazione e, in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante copia conforme dei contratti sottoscritti e dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di regolare e soddisfacente esecuzione;

Considerato che il possesso del richiamato requisito di capacità tecnico-organizzativo è chiesto dalla stazione appaltante a garanzia della capacità dei concorrenti di eseguire correttamente il contratto. Come noto l'art. 58, par. 4, dir. 2014/24/UE prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. In particolare, il legislatore comunitario prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici dispongano di un livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza. L'art. 83, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 riproduce la previsione della direttiva e rinvia, per l'individuazione dei mezzi di prova all'art. 86, comma 5. Nel caso in esame, la stazione appaltante ha ritenuto sufficiente richiedere quale esperienza pregressa lo svolgimento nel triennio 2018-2020 di servizi rivolti a soggetti portatori di handicap per un importo complessivo non inferiore a 1.500.000,00 euro, di cui almeno uno su incarico di un ente pubblico. L'ATI Iside, Delfino, Cosam Totus Tuus ha – o almeno si presume che abbia – autodichiarato nel DGUE il possesso di tale requisito (dal momento che è stata ammessa a partecipare). La rescissione del patto di accreditamento subita dalla Coop. Delfino per avere rifiutato di svolgere il servizio di trasporto in favore di un alunno disabile, disposta dal Comune di Catania, se può fare



presumere irregolarità nello svolgimento del servizio reso al Comune di Catania, non esclude tuttavia che l'ATI possa vantare lo svolgimento di altri servizi del tipo e dell'importo di quelli richiesti dalla stazione appaltante ai fini della partecipazione e che dunque sia in possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa autodichiarato. L'eventuale mancato possesso di tale requisito speciale emerge se e quando il concorrente non sia in grado di comprovare quanto dichiarato ai fini della partecipazione;

Ritenuto che, allo stato, sulla base degli elementi e della documentazione fornita non sia possibile effettuare alcuna valutazione circa l'effettiva incidenza della revoca del patto di accreditamento con il Comune di Catania sul possesso del requisito speciale di capacità tecnico-organizzativa e che invece vada valutato se detta revoca, unitamente alla sua mancata dichiarazione, non si riverberino piuttosto sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui al comma 5 dell'art. 80, lett. c («l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità»), lett. c-bis («l'operatore (...) [che] abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione») e lett. c-ter («l'operatore economico [che] abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa»);

Visto che dalla pronuncia n. 3040/2019 del TAR Sicilia, Catania emerge che «la Cooperativa Delfino è stata colpita da un provvedimento di rescissione del patto di accreditamento relativo al servizio di trasporto sottoscritto in data 24 settembre 2015 (determinazione dirigenziale n. 130 del 21 gennaio 2019)» e che «la citata determinazione dirigenziale n. 130 del 21 gennaio 2019, ormai definitivamente consolidata, ha disposto la rescissione del patto di accreditamento a seguito del rifiuto della Cooperativa di svolgere il servizio di trasporto a favore di un alunno»;

Considerato che il Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale n.1382 del 26 luglio 2018, nel parere n. 02052/2018 reso in risposta al quesito formulato dall'Autorità sulla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del d.lgs. n. 50/2016 e del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore), con riferimento all'"accreditamento", aveva ritenuto che esso è al di fuori della normativa euro-unitaria ove si limiti alla mera individuazione dei soggetti del terzo settore da inserire nella rete dei servizi sociali, senza che, a monte, sia stata previamente effettuata una procedura selettiva (cosiddetto accreditamento libero). In questo caso, l'istituto si risolve sostanzialmente in una sorta di abilitazione non propedeutica all'affidamento di un servizio e, come tale, non rientra nell'ambito di applicazione del diritto euro-unitario e trova la propria esclusiva regolazione nel diritto nazionale. Al contrario, ove sia *ex ante* stabilito un contingente massimo di operatori accreditabili ovvero, a maggior ragione, qualora l'accreditamento sia lo strumento per attivare un partenariato, è stato ritenuto che la procedura evidenzia una funzione selettiva che ne impone la riconduzione nell'ambito del diritto euro-unitario. In tali casi, la procedura è stata ritenuta qualificabile, ai fini e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici, come appalto di servizi sociali, sottoposta alla relativa disciplina, ad eccezione della sola ipotesi di integrale gratuità dell'affidando servizio (Cfr, nello stesso senso, anche Consiglio di Stato, n. 4726/2018);

Considerato che tale posizione può ritenersi superata dalle modifiche recentemente apportate dal d.l.n. 76/2020 al comma 8 dell'art. 30 d.lgs. n. 50/2016 («Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, (...) e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241»), che innovano le disposizioni del Codice sugli affidamenti di servizi sociali realizzando quel coordinamento tra i due sistemi normativi – Codice dei contratti pubblici e Codice del terzo settore - che finora era mancato. L'effetto che ne consegue è una riduzione



dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici alle sole fattispecie ivi espressamente previste e l'applicazione, a tutte le altre procedure di affidamento, attività amministrative in materia di contratti pubblici e forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del d. lgs. n. 117/2017, delle disposizioni di cui alla l. n. 241/1990;

Considerato che, nel caso in esame, sulla base delle scarse informazioni rinvenibili nella citata sentenza del TAR Catania, non è possibile dedurre se il pregresso rapporto tra Città Metropolitana di Catania e la Soc. Coop. Delfino rescisso a seguito del rifiuto della Cooperativa di effettuare il servizio nei confronti di un alunno fosse configurabile come un contratto di appalto affidato a seguito di una procedura ad evidenza pubblica. La Città Metropolitana di Catania, che ha ritenuto tale fattispecie idonea a giustificare l'esclusione dell'operatore dalla nuova procedura per la formazione dall'elenco dei soggetti accreditati per il servizio di "assistenza igienico-personale in favore di studenti con disabilità grave frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e l'Università", secondo quanto riportato nella sentenza ha valutato che *«avere posto in essere comportamenti che hanno avuto come conseguenza la rescissione dei contratti stipulati con la Città Metropolitana di Catania non può che rappresentare un "vulnus" all'integrità e affidabilità del soggetto»*; e il TAR ha accolto tale impostazione ritenendo che la circostanza integrasse l'assenza del requisito, richiesto dall'avviso ai fini dell'iscrizione nell'elenco, che le imprese non fossero state *"oggetto, a seguito di inadempienze, di provvedimenti definitivi di risoluzioni di contratto e/o di provvedimento di cancellazione dagli elenchi degli enti accreditati, anche da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, negli ultimi tre anni"*;

Considerato che, nel caso in cui la pregressa rescissione non avesse riguardato un contratto di appalto o di concessione come richiesto dalla lettera c-ter del comma 5 dell'art. 80 (*«... significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ...»*), occorrerebbe valutare se la fattispecie sia astrattamente inquadrabile come grave illecito professionale ai sensi della lettera c del comma 5 dell'art. 80, che prescinde dall'esistenza di un contratto d'appalto, trattandosi di una 'clausola generale' che può, di volta in volta, concretizzarsi in plurimi modi, come ribadito dal Supremo Consesso di giustizia amministrativa nella pronuncia n. 2495/2021, dove, richiamata la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato in tal senso (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 2245/2020; id., Sez. III, sent. n. 1603/2020; id., Sez. V, sent. n. 586/2019), ha affermato che *«i "gravi illeciti professionali" di cui alla menzionata lettera c) del comma 5 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ben possono emergere e venire ad esistenza, a carico di un operatore professionale, alla luce del suo complessivo comportamento, anche indipendentemente dalla stipulazione di un formale contratto d'appalto»*. Tuttavia, come ammonito sempre dal Consiglio di Stato, *«L'integrità ed affidabilità di un concorrente va apprezzata nella sua veste di operatore economico, poiché altrimenti sarebbe concessa alla stazione appaltante una valutazione oltre i limiti della funzione esercitata che è quella di pervenire alla scelta del miglior contraente cui affidare l'esecuzione del contratto pubblico e sovrapponendo l'un giudizio, sulla idoneità del contraente ad eseguire il contratto, all'altro, quello relativo al possesso dei requisiti di idoneità morale che costituiscono il requisito generale per contrattare con una pubblica amministrazione (e la cui assenza è sottoposta alla diversa disciplina dell'esclusione automatica dalla procedura ai sensi dell'art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016)»* (Consiglio di Stato, n. 3722/2021);

Ritenuto, alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, che sia astrattamente inquadrabile quale grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c, il grave inadempimento in cui l'operatore economico sia incorso nella prestazione di servizi sociali per conto di un Ente pubblico anche in esecuzione di una fattispecie negoziale il cui affidamento sia estraneo all'applicazione del d.lgs. n. 50/2016 (quale un patto di accreditamento riconducibile al Codice del terzo settore); ciò in quanto si tratta di un comportamento posto in essere dal soggetto in qualità di operatore economico nell'ambito dell'esercizio di attività professionale consistente nello svolgimento di una tipologia di servizi - servizi sociali - anche affidabili tramite procedure ad evidenza pubblica (artt. 142 e ss. d.lgs. n. 50/2016), e dunque potenzialmente in grado d'incrinare l'affidabilità e integrità dell'operatore nei rapporti con l'amministrazione procedente. Tanto più



tenuto conto della fluidità ed incertezza che hanno caratterizzato il quadro normativo applicabile agli affidamenti di servizi sociali fino al recente intervento del legislatore;

Considerato che resta riservata alla stazione appaltante, nell'esercizio della sua discrezionalità, la valutazione dell'incidenza in concreto della condotta in esame sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare. L'amministrazione è tenuta a motivare il provvedimento con specifico riferimento alle ragioni che l'hanno condotta alla valutazione di inaffidabilità dell'operatore economico e alla gravità della fattispecie;

Considerato ulteriormente che, nel caso in esame, viene altresì in rilievo la valutazione dell'omessa dichiarazione della circostanza astrattamente integrante un grave illecito professionale e la sua inquadribilità come omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento ai fini della procedura ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis, d.lgs. n. 50/2016. L'ultima delle quattro fattispecie previste dalla lettera c-bis del comma dell'art. 80 si caratterizza per incentrare il disvalore della previsione sul carattere doveroso dell'informazione. L'ipotesi presuppone un obbligo il cui assolvimento è necessario perché la competizione in gara possa svolgersi correttamente e il cui inadempimento giustifica invece l'esclusione. Rispetto alle esigenze di trasparenza che si pongono a presidio delle procedure di affidamento (art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50/2016), l'obbligo dovrebbe essere previsto a livello normativo o dalla stazione appaltante nella *lex specialis* di gara. Nondimeno la Plenaria n. 16/2020 giunge a ritenere ammissibile una ricostruzione a posteriori degli obblighi dichiarativi nel limite in cui «*si tratti di casi evidentemente incidenti sulla moralità ed affidabilità dell'operatore economico, di cui quest'ultimo doveva ritenersi consapevole e rispetto al quale non sono configurabili esclusioni "a sorpresa" a carico dello stesso*». Spetta all'Amministrazione stabilire se l'operatore economico ha omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità. Efficacemente il Consiglio di Stato ha ricostruito il rapporto tra fattispecie escludente sostanziale e fattispecie dichiarativa strumentale come rapporto di simmetria, così che l'obbligo dichiarativo rispecchia la fattispecie sostanziale e può sorgere solo quando l'informazione omessa sia rivelatrice della commissione di un grave illecito professionale (Consiglio di Stato, sez. III, n. 8236/2020);

Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono,

- inammissibili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), Regolamento Precontenzioso, le nuove doglianze sollevate con memoria integrativa fatta pervenire in data 8 novembre 2021;
- inammissibile in *parte qua* ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d), Regolamento Precontenzioso l'istanza di parere limitatamente alla censura nei confronti dell'aggiudicatario e alla doglianza sollevata nei confronti del secondo classificato riguardante l'offerta di ribasso su costi dichiarati incomprimibili dalla *lex specialis*;
- astrattamente configurabile quale grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c, d.lgs. n. 50/2016, la rescissione del patto di accreditamento subita dalla Coop. Delfino;
- rimessa alla stazione appaltante la valutazione in concreto dell'incidenza di tale circostanza sulla moralità ed affidabilità della Coop. Delfino e della conseguente integrazione della violazione dell'obbligo dichiarativo.



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 27 dicembre 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente